

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO 16/2018

Parma, 16 luglio 2018

OGGETTO: DECRETO DIGNITA' – D.L. N. 87 DEL 12 LUGLIO 2018

E' stato pubblicato sulla G.U. del 13 luglio 2018 il D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) recante disposizioni urgenti per i lavoratori e le imprese. In particolare il decreto, entrato in vigore il 14 luglio 2018, interviene sulle seguenti materie:

- Lavoro a termine,
- Lavoro somministrato;
- Licenziamenti;
- Delocalizzazioni.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le modifiche normative riguardanti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato si applicano:

- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame nonché
- ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Apposizione del termine e durata massima

Il Decreto Dignità stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

- non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà "acausale"; Il contratto potrà avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi); qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Proroghe e rinnovi

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell'arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, il Decreto Dignità stabilisce che:

- in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed ai diritti di precedenza.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TERMINE

Indennità di licenziamento

Il Decreto Dignità prevede l'incremento delle somme che l'azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo non assistito dai necessari estremi.

Nel particolare, in tutti i casi in cui non sia accertata giudizialmente la totale insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento, ma lo stesso risulti ugualmente non assistito dagli estremi necessari, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un importo *non inferiore a sei* (anziché le attuali 4) *e non superiore a trentasei* (anziché le attuali 24) *mensilità.*"

Incremento contribuzione contratto a termine

Il Decreto prevede l'aumento degli importi dovuti a titolo di contributo aggiuntivo per le prestazioni di lavoro a termine.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

In particolare l'importo previsto dalla disciplina di cui all'art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, risulta incrementato di "0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione."

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Paolo Percalli